

CCDI PARTE ECONOMICA 2023

CCDI 2023-2025 PARTE NORMATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 21.12.2023
Periodo temporale di vigenza	CCDI Parte normativa Preintesa 21.12.2023 Vigenza dal 01.01.2023 Parte economica: 01.01.2023 – 31.12.2023

Composizione della delegazione trattante	PARTE PUBBLICA (ruoli qualifiche ricoperti): Dott.Umberto Fazia Mercadante Presidente Michele Zanotti Fragonara Componente
---	--

PARTE SINDACALE

Sig.ra Concina Geromina RSU
Sig. Poggi Maurizio – Delegato UIL

Soggetti destinatari	Personale non dirigente
-----------------------------	-------------------------

Materie trattate dal contratto Integrativo (descrizione sintetica)
CCDI parte normativa 2023-2025 – atto ricognitivo
CCDI parte economica 2023 - Utilizzo risorse decentrate anno 2023 (criteri e destinazione)

Rispetto iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione
<u>Intervento Organo di controllo interno/Allegazione certificazione Organo di controllo interno/relazione illustrativa</u>
<i>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</i> - In data 21.12.2023 è stata certificata la costituzione del Fondo risorse decentrate

- In data 30.12.2023 si certifica il C.C.D.I. parte economica 2023 e il CCDI parte normativa 2023-2025

Rispetto iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.

E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 D.Lgs. 150/2009?

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.L. 80/2021 il Piano della Performance è assorbito dal Piano Integrato di attività e organizzazione. Il PIAO 2023/2025 è stato approvato con DG. n. 32 del 12/05/2023 e successivamente integrato con DG. n. 79 del 30/11/2023.

E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 co. 2 del D.Lgs. 150/2009?

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.L. 80/2021 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è assorbito dal Piano Integrato di attività e organizzazione. Il PIAO 2023/2025 è stato approvato con DG. n. 32 del 12/05/2023 e successivamente integrato con DG. n. 79 del 30/11/2023.

Eventuali osservazioni: nessuna.

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Parte normativa (2023/2025): le parti prendono atto di quanto definito dalla contrattazione decentrata integrativa siglata in data 15.12.2023 (Preintesa) di valenza triennale. Si rimanda a quanto previsto CCDI 2023-2025.

Parte economica: le parti prendono atto della quantificazione ed utilizzo delle risorse stabili e variabili del fondo risorse decentrate anno 2023.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Obiettivi: si intende migliorare l'efficienza dell'organizzazione e assicurare la qualità delle funzioni e dei servizi pubblici nonché quanto sotto indicato.

Utilizzo:

Parte stabile del fondo: istituti fissi e ricorrenti, indennità = sono confermati tutti gli istituti fissi e ricorrenti - - comparto, progressione economica orizzontale anni precedenti).

Tali destinazioni costituiscono la risultanza dell'utilizzo della parte stabile e storicizzata del fondo. Sono inoltre finanziate con le risorse stabili del fondo gli istituti relativi al turno, reperibilità, indennità condizioni lavoro (ex rischio e maneggio valori), servizio esterno, specifiche responsabilità art 84 CCNL 2019/2021, nel limite massimo delle somme rimaste a disposizione dopo l'attribuzione degli importi già impegnati per gli istituti fissi e ricorrenti come di seguito dettagliatamente specificato.

- ✓ destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018, alla remunerazione delle attività esposte a rischi - e, pertanto, pericolose o dannose per la salute -, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;
- ✓ prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando in tale ottica i dipendenti incaricati;
- ✓ utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, unitamente alle risorse di parte variabile, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi
- ✓ rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 81 del CCNL 16.11.2022;

Nell'anno 2019 si è provveduto alla conversione degli istituti disciplinati dal precedente CCNL nelle nuove indennità previste dal CCNL 2016/2018 e successivamente dal CCNL 2019/2021.

Parte variabile del fondo: progetti incentivanti/produttività ed indennità

Per le integrazioni consentite dall'art. cui l'art. 79, comma 2, lett. b) del vigente CCNL (ex 15 c. 2 del C.C.N.L. 1.4.1999 e art. 67 co 4 CCNL 21.05.2018) il quale prevede che "in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al c. 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997 si precisa quanto segue:

a) Progetti incentivanti anno 2023 (l'art. 79, comma 2, lett. b)

- i progetti devono necessariamente essere derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva
- alle razionalizzazioni o riorganizzazioni di cui ai progetti deve essere data evidenza attraverso l'applicazione di opportuni indicatori quali/quantitativi
- il risultato di ogni progetto deve essere verificabile attraverso adeguati sistemi di verifica e controllo ed il confronto con indicatori standard
- i progetti devono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo del personale interno
- le risorse da destinare a tali progetti sono individuate e quantificate nell'atto costitutivo del fondo, rese disponibili solo a consuntivo, saranno erogate solo dopo aver accertato i risultati
- le risorse devono essere necessariamente previste nel bilancio annuale e nel PEG.

Nel PIAO approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 12/05/2023 e nella successiva deliberazione di G.C. n. 79 del 30/11/2023, sono inseriti gli obiettivi di qualità e di quantità assegnati a tutto il personale con l'individuazione delle relative responsabilità, e si riferisce ai progetti individuati come strategici di riorganizzazione e attivazione nuovi servizi.

Ogni progetto individuato, viene sviluppato in modo dettagliato, con l'indicazione degli obiettivi, delle attività poste, degli indicatori di valutazione, del personale coinvolto e delle risorse finanziarie previste.

Tali progetti, per la loro consistenza e significanza, danno ragione della correlazione esistente fra gli importi che sono iscritti al fondo ed il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità dei servizi, e, ancora, tra gli stessi e l'attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione finalizzati ad un

accrescimento di quelli esistenti, ai quali deve, a sua volta, essere correlato un aumento delle prestazioni del personale.

Si è dato atto che le risorse variabili che la contrattazione decentrata destina all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, in termini di premialità, saranno rese disponibili soltanto a consuntivo:

- previo rispetto del principio della “capacità di spesa” dell’Ente, e precisamente dei parametri di virtuosità richiamati dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001, e s.m.: rispetto della riduzione spesa di personale e capacità di spesa del bilancio;
- a condizione che gli obiettivi prefissati siano raggiunti, verificati e certificati dal nucleo di valutazione in rapporto agli standard predefiniti.
- in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi

b) Produttività

Il fondo destinato alla produttività sarà reso disponibile ed effettivamente erogato soltanto a consuntivo a condizione che gli obiettivi prefissati siano raggiunti, verificati e certificati dal nucleo di valutazione in rapporto agli standard predefiniti e in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi ed è assegnato ai singoli dipendenti sulla base di un’articolata e rigorosa scheda di valutazione. A questi fini viene applicato il sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/11/2023.

c) Indennità

Vengono destinate alle risorse di carattere variabile i seguenti istituti: turno, reperibilità, indennità condizioni lavoro (ex rischio e maneggio valori), servizio esterno, specifiche responsabilità art 84 CCNL 2019/2021 dando atto che le risorse stabili eventualmente ancora disponibili di anno in anno, sottratte le quote destinate al finanziamento degli istituti stabili, possono essere utilizzate ad integrazione della quota risorse variabili. In sintesi le risorse sono utilizzate nel seguente modo:

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE	2023
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	9.301
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 14 CCNL 2019-21)	0
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	2.121
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART.79 C.1 Lett. d), CCNL 19-21: fuori limite	221
DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE INQUADRATO IN B3 e D3 - DAL 01.04.2023 (ART.79 C.1 bis, CCNL 19-21: fuori limite	0
TOTALE RISORE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	11.643
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18)	
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE e Art. l'art. 79, comma 2, lett. b CCNL 2019-21) / art 81 CCNL 2019-2021 – Art. 80 c. 2 Lett b	5.227
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 80 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18	300
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E COMPENSI 24 C.1 CCNL 14.09.2000 (ART. 80 C.2, Lett. d) CCNL 2019-21)	0
STRAORDINARI	1.800
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' (ART. 80 C.2, Lett. e) E ART. 84 CCNL 2019-21)	0
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018 al 30.06.2023 + INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART 45 d.LGS. 36/2023) dal 01.07.2023	0

INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 80, C. 2, Lett. f) E ART. 97 CCNL 2019-21)	0
TOTALE RISORSE UTILIZZATE PER LE FINALITA' DELL'ART. 80, C. 2 LETT. A, B, C, D, E, F	7.327
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 80 C.2 Lett.g), art 1 co. 1091 L. 145/2018	1.545
COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.2 Lett.h) E ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)	0
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE	20.515

C) Effetti abrogativi impliciti

I criteri di riparto sono stati contrattati in osservanza delle nuove disposizioni contrattuali introdotte dal CCNL del 16.11.2022.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definito nel Sistema di valutazione e misurazione della performance approvato deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/11/2023

Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate disponibili

1. Le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa, definite annualmente ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021, vengono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste dall'art. 80, comma 2, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del Fondo previsto dall'art. 80, comma 3, del ridetto CCNL 2019-2021, secondo i criteri generali riportati nei commi seguenti.

2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono ripartite annualmente, previo accordo tra le parti negoziali, secondo i seguenti criteri generali:

- a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative, nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
- b) riferimento al numero e alla professionalità delle risorse umane disponibili;
- c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
- d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.

2. In relazione a quanto previsto nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato – per quanto di competenza - dagli organi di governo dell'Ente, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:

- a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, senza alcun appiattimento retributivo;
- b) le risorse decentrate - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance - sono ripartite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
- c) la premialità è sempre da ricondursi a effettive e misurate situazioni in cui, dalla prestazione lavorativa del dipendente, discende un valore aggiunto conseguito in relazione alle funzioni istituzionali ed erogative, nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni dell'Ente;
- d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della

performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali:

- la programmazione/pianificazione strategica da parte dell'Amministrazione;
 - la programmazione operativa e gestionale;
 - la definizione di piani di lavoro individuali e/o progetti specifici, in una logica di partecipazione e condivisione;
 - la predeterminazione e conoscenza, da parte dei dipendenti, degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione;
 - il monitoraggio e confronto periodico, la verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti;
 - i controlli e la validazione sui risultati, con conseguente misurazione e valutazione della performance individuale e, ove richiesto, con esame dei giudizi in contraddittorio;
- e) la performance individuale è rilevata e apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati e analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale.

3. Le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale vengono erogate secondo le modalità e i criteri stabiliti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Amministrazione.

4. La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, espressa in termini di valori assoluti, viene predisposta annualmente dall'Amministrazione e presentata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU in sede di delegazione trattante.

5. Una volta raggiunta la preintesa all'esito del negoziato tra Organizzazioni Sindacali, RSU e delegazione trattante di parte pubblica, la stessa viene sottoscritta dalle parti negoziali e sottoposta alla Giunta Comunale che, dopo aver acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, delibera in merito all'autorizzazione della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

E) Altre informazioni ritenute utili

Il fondo delle risorse decentrate, oggetto di decurtazione progressiva, di anno in anno, rispetto all'anno 2010, è stato quantificato rispettando le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis attualmente in vigore:

“a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Il fondo delle risorse decentrate, oggetto di decurtazione progressiva, di anno in anno, rispetto all'anno 2010, è stato quantificato per il 2016 nei limiti del fondo 2015, per il quale sono state recepite le disposizioni di cui:

- alla legge n.147 del 27-12-2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che all'art. 1, c.457 prevede che: “.... A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo...” ;
- alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20 datata 8 maggio 2015, che impedisce istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, sopra richiamata, ed afferma che la ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi

risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale in servizio, che, altrimenti, sarebbero circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014, e che gli organi di controllo devono certificare l'ammontare della decurtazione permanente prevista;

In sintesi:

per consolidare nel tempo la riduzione del fondo per le cessazioni intervenute nel periodo 2011-2014, come previsto dalla circolare RGS 20/2015, ai fini specifici dell'art.9, c.2 bis-DL 78/2010, è stato effettuato un intervento permanente su voci stabili dal 2015, calcolato sul fondo 2014 ed è pertanto efficace anche sul fondo 2016.

Per il fondo 2016 è stata introdotta con il comma 236 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, una nuova misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013.

VISTO l'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 che testualmente recita: “*Salario accessorio e sperimentazione*.”

1. *Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

3. *Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”*

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*”

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”*;

CONSIDERATO che nell’anno 2017 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con determina n. 23 del 20/12/2017 viene prevista l’assunzione di N.A., Istruttore Finanziario, cat. C1 con decorrenza 08.01.2018;

CONSIDERATO che nell’anno 2018 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24/05/2018 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente C.M., Vigile Urbano, cat. C5 con decorrenza 01.12.2018;

CONSIDERATO che nell’anno 2019, non si è verificata nessuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

CONSIDERATO che nell’anno 2020, non si è verificata nessuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

CONSIDERATO che nell’anno 2021, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 21/05/2021 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente I.A., Operatore Ecologico, cat. B7 con decorrenza 01.11.2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/09/2021 viene prevista l’assunzione di C.M., operatore ecologico, cat. B1 con decorrenza 27.10.2021;

CONSIDERATO che nell’anno 2022, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con decorrenza 25/01/2022 il Sig. C.M., operatore ecologico, cat. B1, ha rassegnato le proprie dimissioni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/09/2021 viene prevista l’assunzione di M.R., operatore ecologico, cat. B1 con decorrenza 28.01.2022;

DATO ATTO che nell’anno 2023 non si è verificata nessuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

CONSIDERATO che il secondo comma dell’art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 dispone che dal 1° gennaio 2017 l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato e che pertanto a far corso da tale data non opera più la riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 fa proprie le determinazioni della RGS sull’applicazione dell’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei

dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2023 e che non è necessario procedere ad alcun adeguamento;

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 10 del 21/12/2023:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	18.359,00
Risorse variabili	2.221,00
Residui anni precedenti (eventuale)	
Totale	20.580,00

Sezione I – Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018)	16.500,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	295,00
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	589,00
Euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dal 2019 (Art. 67 co. 2 lett)a CCNL 2016/2018) dichiarazione congiunta n. 5 fuori limite	416,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART.79 C.1 Lett. d), CCNL 19-21: fuori limite	221,00
DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE INQUADRATO IN B3 e D3 - DAL 01.04.2023 (ART.79 C.1 bis, CCNL 19-21: fuori limite	
EURO 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2018, A DECORRERE DAL 01.01.2021 (calcolo per intero sulle unità in servizio) - (ART.79 C.1 lett. b) CCNL 19-21: fuori limite	338,00
TOTALE RISORSE STABILI	18.359,00

Sezione 2 – Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate:

a) Risorse variabili soggette a limitazione

IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE DI RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE , ANNO	non presente
--	--------------

SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE (ART 67 CO 3 LETT9D CCNL 216/2018	
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	non presente
Totali Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	0

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	non presente
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	non presente
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018 al 30.06.2023 + INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART 45 d.LGS. 36/2023) dal 01.07.2023	non presente
EURO 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2018, A DECORRERE DAL 01.01.2021 (calcolo per intero sulle unità in servizio) - (ART.79 C.1 lett. b) CCNL 19-21 - QUOTA UNA TANTUM ANNUALITA' 2021 E 2022: fuori limite	676,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	non presente
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18) - art1 co. 1091 L. 145/2018	1.545,00
INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	non presente
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	non presente
Totali Risorse variabili non soggette a limitazione	2.221,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	2.221,00

Sezione 3 – Decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni sul totale del fondo:

DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18)	65,00
--	-------

Sezione 4 – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	18.359,00
Risorse variabili	2.221,00
DECURTAZIONI	-65,00

Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo

Sezione 1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	9.301
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 14 CCNL 2019-21)	0
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	2.121
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART.79 C.1 Lett. d), CCNL 19-21: fuori limite	221
DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE INQUADRATO IN B3 e D3 - DAL 01.04.2023 (ART.79 C.1 bis, CCNL 19-21: fuori limite	0
TOTALE UTILIZZO DA PARTE STABILE	11.643

Le somme suddette costituiscono tutti gli istituti fissi e ricorrenti e non sono contrattate specificatamente dal presente accordo ma costituiscono la risultanza dell'utilizzo della parte stabile e storicizzata del fondo.

Sezione 2 - Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE e Art. l'art. 79, comma 2, lett. b CCNL 2019-21) / art 81 CCNL 2019-2021 – Art. 80 c. 2 Lett b	5.227
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 80 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18	300
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E COMPENSI 24 C.1 CCNL 14.09.2000 (ART. 80 C.2, Lett. d) CCNL 2019-21)	0
STRAORDINARI	1.800
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 80 C.2, Lett. e) E ART. 84 CCNL 2019-21)	0
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018 al 30.06.2023 + INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART 45 d.LGS. 36/2023) dal 01.07.2023	0
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 80, C. 2, Lett. f) E ART. 97 CCNL 2019-21)	0
TOTALE RISORSE UTILIZZATE PER LE FINALITÀ DELL'ART. 80, C. 2 LETT. A, B, C, D, E, F	7.327

Sommano importi per particolari disposizioni di legge - SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a CCNL 2016-18) - art1 co. 1091 L. 145/2018 – per €. 1.545,00

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €. 8.872,00

Sezione 3 – Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme non regolate dal contratto	11.643,00
Somme regolate dal contratto	8.872,00
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	20.515,00

Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate al di fuori del fondo

Voce non presente

Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale

- a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano ad €. 18.359,00. Le destinazioni di utilizzo a venti natura certa e continua (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d'infanzia) ammontano ad €. 11.643,00.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. Con le risorse di parte variabile e con il residuo di parte stabile sono finanziate le varie indennità contrattuali, nonché i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati.

- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con i dettami del D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'O.I.V.

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2017 / Anno 2016, 2018 /2016, 2019/2016, 2020/2016, 2021/2016, 2022/2016, 2023/2016 e corrispondente Fondo 2023

2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)								
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	61,00	124,00	273,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	589,00	589,00
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite				416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART.79 C.1 Lett. d), CCNL 19-21: fuori limite								221,00
DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE INQUADRATO IN B3 e D3 -								0,00

DAL 01.04.2023 (ART.79 C.1 bis, CCNL 19- 21: fuori limite								
EURO 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2018, A DECORRERE DAL 01.01.2021 (calcolo per intero sulle unità in servizio) - (ART.79 C.1 lett. b) CCNL 19-21: fuori limite								338,00
TOTALE RISORSE STABILI	16.561,00	17.148,00	17.297,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.800,00	18.359,00

Decurtazioni del fondo

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2017 / Anno 2016, 2018/2016, 2019/2016, 2020/2016, 2021/2016, 2022/2016, 2023/2016 e corrispondente Fondo 2023

B3 e D3 - DAL 01.04.2023 (ART.79 C.1 bis, CCNL 19-21: fuori limite								
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE e Art. 15 co. 2 CCNL 1998/2001 (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18) ALMENO 30% DELLE RISORSE EX ART. 67 C.3, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIAZIONE DI CUI ALL'ART. 69 (MAGGIORAZIONE PER LE VALUTAZIONE PiU' ELEVATE NON INFERIORE AL 30% MEDIA)/ Art. l'art. 79, comma 2, lett. b CCNL 2019-21) / art 81 CCNL 2019- 2021 – Art. 80 c. 2 Lett b							0 5.227	
Indennità di TURNO / reperibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di rischio								
Indennità di maneggio								
Indennità “Condizioni di lavoro”							300	300
Indennità per specifiche responsabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di servizio esterno (Polizia locale)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di funzione (Polizia locale)								
Straordinari							1.000	1.800
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIAZAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017								

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (8) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018 al 30.06.2023 + INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART 45 d.LGS. 36/2023) dal 01.07.2023							
TOTALE RISORSE UTILIZZATE PER LE FINALITA' DELL'ART. 68, C. 2 LETT. A, B, C, D, E, F / DELL'ART. 80, C. 2 LETT. A, B, C, D, E, F						<u>1.300</u>	<u>7.327</u>
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 Lett.g), ART. 67 C.3 Lett.c) E art. 70-TER CCNL 2016-18) art 1 co. 1091 L. 145/2018							1.545
TOTALE risorse utilizzate						<u>12.722</u>	<u>20.515</u>

Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato

Il Fondo anno 2021 costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 256 del 09.12.2021 rispetta il limite del corrispondente Fondo anno 2016.

Il Fondo anno 2022 costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 217 del 15.12.2022 rispetta il limite del corrispondente Fondo anno 2016.

Il Fondo anno 2023 costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 191 del 21.12.2023 rispetta il limite del corrispondente Fondo anno 2016.

A dimostrazione di quanto sopra si allega il prospetto allegato All. A).

Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il totale del fondo delle risorse decentrate anno 2023 nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente e dal CCNL di riferimento, trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione anno 2023, come certificato in allegato - All. B), parte integrante e sostanziale della presente Relazione Illustrativa Tecnico-finanziaria, sia per quanto concerne gli emolumenti lordi, sia per le somme per oneri riflessi ed IRAP.

Confienza, 30/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
(Michele Zanotti Fragonara)